



**CITTA' DI NOLI**  
**SETTORE POLIZIA LOCALE**

Provincia di Savona  
Piazza Milite Ignoto 6 – 17026 Noli (SV)

**ORDINANZA N. 67 DEL 31/12/2024**

**OGGETTO: Disciplina della circolazione nella Zona a Traffico Limitato e dell'Area Pedonale istituite nel centro storico.**

**PREMESSO** che

risulta necessario adeguare il perimetro della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) istituita in centro storico in ragione di garantire una maggior tutela degli utenti deboli della strada, delle attività commerciali e lavorative nonché in ragione delle effettive possibilità di transito veicolare agevole all'interno di diverse vie del centro storico e per garantire percorsi alternativi ai veicoli al fine di evitare accessi non intenzionali;

è stata ravvisata la necessità di individuare aree del centro storico nelle quali la circolazione pedonale sia da ritenersi particolarmente meritevole di tutela, principalmente per la limitata larghezza della sede stradale di diverse vie, ma anche per la presenza di manufatti e luoghi di pregio storico e culturale;

risulta parimenti necessario introdurre una nuova disciplina della circolazione sulle strade che compongono il centro storico;

**CONSIDERATO** che

l'art. 3, comma 1, c.d.s. fornisce le seguenti definizioni:

*“2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. [...]*

*54) Zona a Traffico Limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.”;*

l'art. 7, comma 9, c.d.s. dispone quanto segue *“I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. [...]*”;

l'art 7, comma 9-bis, c.d.s. dispone quanto segue: *“Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.”;*

l'art. 7, comma 9-ter, c.d.s. dispone quanto segue *“I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.”*;

l'art. 201, comma 1-bis, lett. g), c.d.s. dispone quanto segue: *“Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: [...] g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate ((o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. [...]);”*;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 5050 del 28 giugno 2019, ha emanato le *“Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”*;

con d.g.c. n. 100 del 11/12/2024 *“Proposta di delimitazione di area pedonale e di zona a traffico limitato ai sensi dell'art. 7, comma 9, c.d.s. nel centro storico.”* veniva stabilita l'istituzione di una ZONA A TRAFFICO LIMITATO (di seguito *“Z.T.L.”*), la quale ricomprende al proprio interno le seguenti vie: Via Fossato, Piazza Giuseppe Ronco, Piazzetta Morando, Via Angelo Repetto, Via Suor Letizia, Via Vescovado, Via Castello;

con d.g.c. n. 100 del 11/12/2024 *“Proposta di delimitazione di area pedonale e di zona a traffico limitato ai sensi dell'art. 7, comma 9, c.d.s. nel centro storico.”* veniva anche stabilita l'istituzione di un' AREA PEDONALE (di seguito *“A.P.”*), la quale ricomprende al proprio interno le seguenti vie: Via Cristoforo Colombo, Via Anton da Noli, Via Luigi Serravalle, Piazzetta Canano, Piazza Chiappella, Via Bartolomeo Tisconi, Piazza della Cattedrale, Via Sartorio, Piazza Daniele Manin, Vico Daniele Manin, Piazzetta E. Praga, Via Vincenzo Vignolo, Via Luigi Serravalle, Via Antonio Terrizzani, Via Giordano Bruno, Via Gregorio IX, Piazza Cappellini, Piazza Giuseppe Garibaldi, Via Musso, Via Silvano Acerbo, Via Arduini, Via Transylvania, Piazza Dante Alighieri, Loggia della Repubblica Nolese, Corso Italia, esclusivamente nel tratto compreso tra Via Serravalle e Via Musso e nel tratto compreso tra il civico 2 e il 16 a partire da 2,00 m dalle mura del centro storico, Via Solari, Via Pareto;

## **VISTI**

il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *“Nuovo Codice della Strada”*;

il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.”*;

il d.p.r. 22 giugno 1999, n. 250 *“Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

la nota MIT prot. 5050 del 28 giugno 2019 contenente le *“Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato”*;

le Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 giugno 1995 per la *“Redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico”*;

la circolare 21 luglio 1997, n. 3816 del Ministero dei Lavori Pubblici in merito alle *“Direttive per l'individuazione dei Comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli esentati”*.

la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

gli artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

la d.g.c. n. 100 del 11/12/2024 “Proposta di delimitazione di area pedonale e di zona a traffico limitato ai sensi dell’art. 7, comma 9, c.d.s. nel centro storico.”;

la d.g.c. n. 109 del 28 dicembre 2022 “Approvazione del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell’Ente”;

il decreto del Sindaco n. 5 del 02/01/2024 “Conferimento incarico all’Ispettore Niccolò Panizza di responsabile del Settore Polizia Locale - Anno 2024.”;

## **ORDINA**

l’istituzione di una ZONA A TRAFFICO LIMITATO (di seguito “Z.T.L.”) e contestualmente un divieto di accesso, transito e sosta con rimozione forzata nei confronti dei veicoli non autorizzati, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, all’interno della zona delimitata con d.g.c. n. 100 del 11/12/2024 (come da elaborato grafico allegato), la quale ricomprende al proprio interno le seguenti vie: Via Fossato, Piazza Giuseppe Ronco, Piazzetta Morando, Via Angelo Repetto, Via Suor Letizia, Via Vescovado, Via Castello;

l’istituzione di una AREA PEDONALE (di seguito “A.P.”) e contestualmente un divieto di accesso, transito e sosta con rimozione forzata nei confronti dei veicoli non autorizzati, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, all’interno dell’area delimitata con d.g.c. n. 100 del 11/12/2024 (come da elaborato grafico allegato), la quale ricomprende al proprio interno le seguenti vie: Via Cristoforo Colombo, Via Anton da Noli, Via Luigi Serravalle, Piazzetta Canano, Piazza Chiappella, Via Bartolomeo Tissoni, Piazza della Cattedrale, Via Sartorio, Piazza Daniele Manin, Vico Daniele Manin, Piazzetta E. Praga, Via Vincenzo Vignolo, Via Luigi Serravalle, Via Antonio Terrizzani, Via Giordano Bruno, Via Gregorio IX, Piazza Cappellini, Piazza Giuseppe Garibaldi, Via Musso, Via Silvano Acerbo, Via Arduini, Via Transylvania, Piazza Dante Alighieri, Loggia della Repubblica Nolese, Corso Italia, esclusivamente nel tratto compreso tra Via Serravalle e Via Musso e nel tratto compreso tra il civico 2 e il 16 a partire da 2,00 m dalle mura del centro storico, Via Solari, Via Pareto;

che nelle aree ricomprese nella ZTL e nella A.P., come sopra individuate, viga la seguente disciplina:

### **Art. 1.**

#### **Accesso, categorie escluse e deroghe speciali.**

Nell’ambito della Z.T.L. e dell’A.P. sono vietati il transito e la sosta dei veicoli, fatte salve le eccezioni previste e regolate con la presente ordinanza.

Al di fuori dei casi di transito e sosta consentiti indicati nel successivo art. 3, la circolazione in Z.T.L. e in A.P. è permesso ai soli veicoli autorizzati, registrati presso il Servizio di Polizia Locale.

Le sottoelencate categorie di veicoli non sono soggette al rilascio di alcun titolo di accesso alla Z.T.L. pur dovendo questi comunicare, qualora ne siano provvisti, le targhe di immatricolazione:

- velocipedi;
- veicoli a propulsione elettrica o ibrida;
- veicoli previsti dall’art. 177 c.d.s. (autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze);
- veicoli adibiti al ciclo di smaltimento di rifiuti;

- taxi ed autonoleggio con conducente, esclusivamente per effettuare servizio a favore di clienti all'interno delle ZTL;
- mezzi blindati per trasporto valori e auto di servizio degli istituti di vigilanza;
- veicoli di servizio di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici, per interventi in zona, purché muniti di scritti o stemmi che li rendano facilmente individuabili;
- veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 C.d.S.;
- veicoli dell'Amministrazione Comunale o che operano su incarico o per conto di essa, limitatamente alle necessità connesse allo svolgimento di servizi in ambito ZTL;
- veicoli del soccorso stradale o per la rimozione forzata dei veicoli;
- veicoli delle onoranze funebri (previa comunicazione della targa di immatricolazione);

Le sottoelencate categorie di veicoli non sono soggette al rilascio di alcun titolo di accesso all'A.P. pur dovendo questi comunicare, qualora ne siano provvisti, le targhe di immatricolazione:

- velocipedi;
- veicoli a propulsione elettrica o ibrida (previa comunicazione della targa di immatricolazione);
- veicoli previsti dall'art. 177 c.d.s.;
- veicoli adibiti al ciclo di smaltimento di rifiuti;
- veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 C.d.S.;
- veicoli dell'Amministrazione Comunale o che operano su incarico o per conto di essa, limitatamente alle necessità connesse allo svolgimento di servizi in ambito ZTL;
- veicoli delle onoranze funebri (previa comunicazione della targa di immatricolazione);

Previo rilascio di apposita autorizzazione, nonché di eventuale rilascio di apposito contrassegno, sono esclusi dall'osservanza del divieto di transito e sosta nella Z.T.L. e nell'A.P., nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalle successive disposizioni del presente provvedimento, le seguenti categorie di utenti e di veicoli:

- a) Veicoli di proprietari di posto auto o aventi diritto a sostarvi al quale si acceda unicamente dalla Z.T.L. o da A.P.,
- b) Artigiani, liberi professionisti, attività ricettive ed esercizi commerciali,
- c) Residenti, domiciliati o dimoranti in immobile sito in Z.T.L.,
- d) Fornitori e corrieri;

## Art. 2.

### Limiti e prescrizioni connesse alle diverse tipologie di contrassegni

Contrassegno A) - Proprietari di posto auto o aventi diritto

CONDIZIONI DI RILASCIO		Proprietà o altro diritto reale posto auto regolarmente accatastato e provvisto di passo carraio al quale si acceda unicamente dalla Z.T.L. o da A.P.
VEICOLO		Di proprietà del soggetto avente titolo all'utilizzo del box/rimessa/area adibita allo stazionamento dei veicoli privati, o di persona appartenente al nucleo familiare e/o convivente, come attestato da apposita autocertificazione nelle forme di legge
OPERAZIONI CONSENTITE		Raggiungere il posto auto di proprietà o sulla quale si vanta altro diritto reale
Z.T.L.	ACCESSO	00.00 – 24.00
	SOSTA	Non consentita
A.P.	ACCESSO	00.00 – 24.00
	SOSTA	Non consentita
VALIDITÀ		5 anni, salvo termine inferiore dovuto alla perdita dei requisiti che legittimano il

	rilascio
--	----------

Contrassegno B) – Artigiani, liberi professionisti, attività ricettive ed esercizi commerciali

CONDIZIONI DI RILASCIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolo a gestire un'impresa di produzione o rivendita di generi alimentari o facilmente deperibili, che effettui consegne a domicilio</li> <li>• Titolo a gestire imprese con sede o magazzino in ambito ZTL per la movimentazione di pezzi di ricambio e/o attrezzi di lavoro</li> <li>• Titolo a gestire imprese che abbiano la necessità di accedere frequentemente nella Z.T.L. (es. riparatori in genere, fornitori di combustibili liquidi e/o gassosi, fabbri, vetrai, idraulici, elettricisti etc.), per esigenze di carico/scarico connesse all'attività lavorativa, nel numero massimo di n. 3 veicoli autorizzabili</li> <li>• Titolari e/o dipendenti di esercizi commerciali, artigianali, ricettivi, extra-ricettivi, pubblici servizi, ubicati nella Z.T.L. o in A.P.</li> </ul>	
VEICOLO	Di proprietà del titolare della ditta/impresa o di suoi dipendenti/incaricati/collaboratori o rientrante nella loro disponibilità in forza di contratto di comodato d'uso esclusivo o leasing finanziario	
OPERAZIONI CONSENTITE	Carico e scarico presso luogo di intervento o luogo di lavoro	
Z.T.L.	ACCESSO	00.00 – 24.00
	SOSTA	autorizzazione alla sosta per un tempo massimo di 30 minuti con utilizzo del disco orario
A.P.	ACCESSO	Solo per coloro che hanno titolo a gestire un'impresa di produzione o rivendita di generi alimentari o facilmente deperibili, che effettui consegne a domicilio e titolo a gestire imprese con sede o magazzino in ambito Z.T.L. e A.P. per la movimentazione di pezzi di ricambio e/o attrezzi di lavoro 06.00 – 20.00
	SOSTA	Solo per coloro che hanno titolo a gestire un'impresa di produzione o rivendita di generi alimentari o facilmente deperibili, che effettui consegne a domicilio e titolo a gestire imprese con sede o magazzino in ambito Z.T.L. e A.P. per la movimentazione di pezzi di ricambio e/o attrezzi di lavoro autorizzazione alla sosta per un tempo massimo di 30 minuti con utilizzo del disco orario
VALIDITÀ	5 anni, salvo termine inferiore dovuto alla perdita dei requisiti che legittimano il rilascio	

Contrassegno C) – Residenti, domiciliati o dimoranti in immobile

CONDIZIONI DI RILASCIO	Residenza, domicilio o dimora in immobili posti all'interno della Z.T.L.
VEICOLO	Di proprietà di persone residenti, domiciliate o dimoranti in immobili ai quali si acceda unicamente dalla Z.T.L. o dalla A.P. o di persona appartenente al nucleo familiare e/o convivente, come attestato da apposita autocertificazione nelle forme di legge
OPERAZIONI CONSENTITE	Carico e scarico presso l'abitazione di residenza, domicilio o dimora

Z.T.L.	ACCESSO	00.00 – 24.00
	SOSTA	autorizzazione alla sosta per un tempo massimo di 30 minuti con utilizzo del disco orario
A.P.	ACCESSO	Non consentito
	SOSTA	Non consentita
VALIDITÀ		5 anni, salvo termine inferiore dovuto alla perdita dei requisiti che legittimano il rilascio

#### Contrassegno D) – Fornitori e corrieri

CONDIZIONI DI RILASCIO	Titolo a gestire imprese che abbiano la necessità di accedere frequentemente nella Z.T.L. per esigenze di carico/scarico connesse all'attività lavorativa, nel numero massimo di n. 3 veicoli autorizzabili	
VEICOLO	Di proprietà del titolare della ditta/impresa o di suoi dipendenti/incaricati/collaboratori o rientrante nella loro disponibilità in forza di contratto di comodato d'uso esclusivo o leasing finanziario	
OPERAZIONI CONSENTITE	Carico e scarico presso private abitazioni e attività produttive.	
Z.T.L.	ACCESSO	6.00 – 11.00 e 15.00 – 18.00
	SOSTA	autorizzazione alla sosta per un tempo massimo di 30 minuti con utilizzo del disco orario
A.P.	ACCESSO	Non consentito
	SOSTA	Non consentita
VALIDITÀ		5 anni, salvo termine inferiore dovuto alla perdita dei requisiti che legittimano il rilascio

Tutte le istanze dovranno essere presentate entro sette giorni dal primo accesso.

Le autorizzazioni A, B, C e D hanno validità di 5 anni, salvo termine inferiore dovuto alla perdita dei requisiti che ne hanno legittimato il precedente rilascio. Tali autorizzazioni potranno essere rinnovate tramite presentazione di nuova formale istanza.

### **Art. 3 Transito consentito**

E' consentito, senza limitazioni di orario:

- a) il transito a motocicli e ciclomotori diretti o provenienti dai parcheggi riservati a ciclomotori e motocicli presenti in
  - o Via Musso, primo tratto partendo da Corso Italia;
  - o Via Vescovado, con provenienza obbligatoria da Via Defferrari;
- a) il transito e la sosta (per la durata della manifestazione) dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal Comune per un massimo di n. 3 veicoli, previa comunicazione delle targhe di immatricolazione di questi;
- b) il transito e la sosta dei veicoli condotti da ospiti di attività ricettive per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli per un tempo massimo di 30 minuti da segnalarsi tramite impiego di disco orario. In tali fattispecie il titolare/gestore dell'attività dovrà comunicare al Servizio di Polizia Locale marca,

- modello e la targa di immatricolazione del veicolo e il nominativo del conducente entro 48 ore dall'avvenuto ingresso, nonché il tempo stimato di permanenza a motivo del soggiorno;
- c) il transito e la sosta per le operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo di 30 minuti tramite impiego di disco orario (salvo motivate deroghe autorizzate per il caso in cui il veicolo sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività autorizzata e la permanenza in loco sia espressamente prevista), dei veicoli utilizzati dagli operatori regolarmente autorizzati a presenziare al mercato settimanale o a fiere e mercatini dell'artigianato o dell'antiquariato, per il solo periodo autorizzato di permanenza sulle aree ad essi adibite e previa comunicazione delle targhe di immatricolazione dei suddetti veicoli da parte degli operatori commerciali o degli hobbisti;
- d) il transito dei veicoli privati condotti dal personale che effettua servizio, a titolo volontario e/o professionale, presso la Croce Bianca e l'AIB (Antincendio boschivo e Protezione civile) di Noli, esclusivamente per il raggiungimento, attraverso la via più breve, delle sedi site in Via Repetto, 4, previa presentazione, con cadenza annuale, salvo integrazioni/rettifiche, di una comunicazione a firma dei rispettivi Presidenti contenente:
- l'elenco dei nominativi del personale interessato;
  - le targhe dei veicoli privati utilizzati;
  - l'indicazione della disponibilità di un'area destinata allo stazionamento dei veicoli durante l'impiego del personale;
- e) soltanto per il tempo strettamente necessario, il transito e la sosta del veicolo utilizzato per il trasporto della sposa in occasione della celebrazioni di matrimoni in chiese e/o nelle sede del palazzo comunale presenti nella Z.T.L. o nell'A.P., previo invio, almeno 7 giorni prima della data prevista, di apposita comunicazione indicante:
- nome e cognome del richiedente,
  - tipo, marca, modello e targa del veicolo,
  - giorno e fascia oraria di previsto accesso,
  - i recapiti ai quali il richiedente può essere contattato (telefono, email, etc).

#### **Art. 4**

##### **Aree adibite a carico/scarico**

Al fine di effettuare operazioni di carico/scarico da parte di autocarri adibiti al trasporto merci di vario genere da parte di incaricati di imprese di produzione di beni e servizi funzionali all'esercizio di attività commerciali e ricettive che operano in ambito Z.T.L. e A.P., potranno essere utilizzate, nelle fasce orarie autorizzate:

- a) l'area di Via Al Fossato;
- b) l'area di Via Suor Letizia.

Il transito e la sosta per tali finalità dovrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti indicati nel successivo art. 5.

#### **Art. 5.**

##### **Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati**

I veicoli autorizzati a transitare nell'ambito della Z.T.L. e dell'A.P. devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e in ogni caso:

- a) circolare a passo d'uomo;
- b) sostare a motore spento;
- c) durante l'orario di carico/scarico merci sostare esclusivamente per eseguire tali operazioni e comunque per un tempo non superiore a quindici minuti per ciascun punto di rifornimento, salvo contingenti e comprovate esigenze di maggior durata delle operazioni, ovvero dietro specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale per comprovati motivi;
- d) per operazioni connesse a cantieri edili, rispettare le limitazioni e gli orari stabiliti dal vigente Regolamento comunale Tutela dell'Inquinamento Acustico;

- e) segnalare per mezzo del disco orario l'ora di inizio sosta all'interno della Z.T.L. e/o dell'A.P.;
- f) circolare e sostare senza costituire pericolo o intralcio agli usci ed alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;
- g) effettuare le operazioni di carico/scarico senza arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- h) i conduttori di velocipedi o di monopattini o altri acceleratori di velocità sono tenuti a:
  - o dare sempre la precedenza ai pedoni;
  - o procedere a passo d'uomo;
  - o seguire le eventuali direzioni di marcia previste per i veicoli;
  - o condurre a mano i velocipedi, i monopattini elettrici e altri acceleratori di velocità in Via Colombo, P.zza Milite Ignoto e P.zza Garibaldi ed ogni volta in cui siano comunque di intralcio o di potenziale pericolo per i pedoni (passaggi angusti, curve cieche...);
  - o avvisare i pedoni del proprio passaggio;
  - o di notte, avere accesa la luce bianca anteriore e luce rossa o rifrangente posteriore;
- i) tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'ufficio di Polizia Locale nel rilasciare il contrassegno autorizzativo.

## **Art. 6.**

### **Rilascio di contrassegni/documentazione e accessi occasionali**

Le autorizzazioni al transito e/o alla sosta in ambito Z.T.L. e A.P. rispondono ai criteri di utilizzo come specificati nel precedente art. 2 del presente atto.

I contrassegni consistono in un tagliando/bollino cartaceo con indicazione della lettera corrispondente alla categoria di appartenenza, da rendere ben visibile sul veicolo dall'esterno durante il transito e/o la sosta in Z.T.L. e in A.P..

Eventuali ulteriori prescrizioni, in particolari e specifiche fattispecie, potranno essere impartite dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale con il relativo provvedimento autorizzativo.

Nelle more del rilascio del previsto contrassegno l'utente dovrà rendere ben visibile sul veicolo dall'esterno copia dello stesso provvedimento autorizzativo.

Non è ammesso l'utilizzo di copie fotostatiche di contrassegni rilasciati.

I permessi dovranno essere senza indugio riconsegnati all'Ufficio di Polizia Locale, a cura del soggetto che li detiene, qualora venissero a cessare le condizioni per le quali vennero rilasciati o alla scadenza della loro validità.

In caso di modifica del/i veicolo/i autorizzati il titolare del contrassegno è tenuto a richiedere l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo inoltrando apposita richiesta al Servizio di Polizia Locale:

- a) estremi dell'autorizzazione all'accesso posseduta;
- b) marca, modello e targa del nuovo veicolo;
- c) marca, modello e targa dell'eventuale veicolo da cancellare;
- d) natura del veicolo (di proprietà, appartenente a familiare convivente, intestato ad impresa, etc...).

In assenza della comunicazione di cui sopra gli accessi con veicoli non contemplati dal provvedimento autorizzativo saranno sanzionati ai sensi di legge.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale potrà autorizzare, con il rilascio di specifiche autorizzazioni, l'accesso in Z.T.L. e in A.P. a soggetti non rientranti fra le categorie di utenti individuate al precedente articolo 2 per casistiche non contemplate dalle disposizioni precedenti (quali operazioni particolarmente disagiate, movimentazione di carichi pesanti, cantieri edili o stradali, necessità correlata a manifestazioni, sfilate, mostre, spettacoli organizzati da privati e/o dal Comune stesso, mercatini, iniziative turistiche, etc...) e comunque per un tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni per le quali si richiede l'accesso e per un massimo di n. 2 veicoli. In tal caso la richiesta in bollo andrà presentata direttamente all'Ufficio di Polizia Locale, anche a mezzo posta elettronica, almeno 7 giorni prima del programmato ingresso, mediante la modulistica messa a disposizione, indicando:

- a) nome e cognome del richiedente, tipo e targa del veicolo, giorno e fascia oraria di massima di accesso, luogo ove sosterrà il veicolo per eseguire le operazioni sopra descritte;
- b) motivi della richiesta di accesso (da dettagliare);
- c) recapiti ai quali il richiedente può essere contattato (telefono, *email*, etc).

Durante il transito e la sosta i conducenti dei veicoli autorizzati dovranno rendere visibile, all'interno del veicolo, il provvedimento autorizzativo rilasciato.

In caso di eventuali necessità di accessi occasionali in orari differenti da quelli di transito consentito per far fronte a specifiche esigenze, di carattere urgente, contingente e non preventivato, nonché in caso di necessità legate allo svolgimento di manifestazioni o spettacoli aventi il patrocinio comunale, nonché per altre iniziative di riconosciuta valenza e/o interesse pubblico, gli interessati dovranno presentare, non meno di n. 7 giorni dalla data prevista di primo accesso, formale istanza al Responsabile del Servizio di Polizia Locale di accesso alla ZTL e/o all'A.P. per massimo n. 3 veicoli, il quale valuterà, caso per caso, il rilascio di un permesso temporaneo, indicando eventuali prescrizioni/limitazioni da adottare.

Le autorizzazioni di carattere temporaneo di cui al periodo precedente avranno validità dalla data di rilascio fino alla data comunicata nell'istanza e comunque per un periodo non superiore a n. 3 mesi; l'eventuale proroga dovrà essere richiesta tramite formale richiesta da far pervenire al Servizio di Polizia Locale non meno di cinque giorni prima della scadenza prevista.

Qualora il titolare del contrassegno A) abbia necessità di ospitare temporaneamente nel box/autorimessa/area privata idonea allo stazionamento dei veicoli - ad eccezione delle aree adibite allo stazionamento solo temporaneo (es. aree condominiali per carico/scarico) - un veicolo differente da quelli autorizzati e/o appartenente a persona diversa dall'avente diritto, questi è tenuto a far pervenire all'Ufficio di Polizia Locale preventiva apposita comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, contenente l'indicazione:

- a) del /i veicolo/i interessato/i con relative targhe;
- b) del nominativo del proprietario o, se persona diversa, del conducente del veicolo;
- c) degli estremi dell'autorizzazione all'accesso nelle aree di ZTL posseduta;
- d) del periodo temporale richiesto (non superiore comunque a 30 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno civile).

#### **Art. 7.**

#### **Apparecchiature di controllo**

Gli ingressi e le uscite della Z.T.L. e dell'A.P., nel rispetto della disposizioni vigenti in materia, potranno essere controllati anche per mezzo di dispositivi per la rilevazione degli accessi dei veicoli non autorizzati nonché del periodo di permanenza all'interno di dette aree, i quali consentiranno la rilevazione di infrazioni, senza necessità di contestazione immediata, ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis, lett. g), c.d.s..

#### **Art. 8.**

#### **Sanzioni**

Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti. In caso di falsità documentale o per il rilascio di false attestazioni troveranno applicazione le disposizioni sanzionatorie previste dal codice penale o da leggi speciali.

In caso di ripetute infrazioni, sanzionate ai sensi del presente articolo, alle norme che disciplinano gli accessi alle ZTL, si applicherà la sanzione accessoria della sospensione del permesso di transito per anni uno. Applicati due periodi di sospensione al terzo episodio di recidiva il permesso sarà revocato. La recidiva potrà essere contestata alla terza infrazione nell'arco di un anno, decorrente dalla prima infrazione, alle norme introdotte da questo disciplinare.

#### **Art. 9.**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza saranno da ritenersi abrogate tutte le precedenti disposizioni tese a disciplinare le modalità di accesso e sosta alla ZTL istituita nel centro storico in contrasto con il presente provvedimento.

Per un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza permarrà la possibilità di accedere alla Z.T.L. e di sostarvi per un tempo massimo di 30 minuti da segnalare mediante disco orario per esigenze di carico e scarico nelle seguenti fasce orarie 4.00-10.00 e 14.30-15-30.

Le autorizzazioni emesse in precedenza alla data di pubblicazione della presente ordinanza verranno progressivamente revocate per adeguarle alla nuova disciplina, tuttavia, fino alla revoca, sono da ritenersi valide, salvo che i titolari del contrassegno C emesso nella vigenza dell'ord. 23/2016 beneficeranno, fin dalla data di pubblicazione della presente, del regime autorizzativo del contrassegno C di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

## **DISPONE**

che sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale appartenente agli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 d.lgs. 285/1992, nonché gli ausiliari del traffico nominati nelle forme di legge;

che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale del Comune di Noli;

## **AVVERTE**

che, a norma dell'art. 8 l. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile *pro tempore* del Settore Polizia Locale;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, l. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", avverso alla presente ordinanza è possibile esperire

- nel termine di giorni sessanta (60 gg.) decorrenti dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto amministrativo, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo";
- nel termine di giorni centoventi (120 gg.) decorrenti dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità secondo le modalità di cui al Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Noli, 31/12/2024

***Il Responsabile del Settore Polizia Locale***